



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego sulla coltura del cece, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario CHALLENGE reg. n. 8184, contenente la sostanza attiva *Aclonifen*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto Ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto n. 8184 del 16 marzo 1993, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 29 maggio 2015, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato CHALLENGE, a base della sostanza attiva *Aclonifen*, a nome dell'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano – Viale Certosa, 130;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti contenenti la sostanza attiva *Aclonifen* da utilizzare per il diserbo sulla coltivazione del cece;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa Bayer CropScience Srl, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego sulla coltura del cece, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario CHALLENGE contenente la sostanza attiva *Aclonifen*;

SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego sulla coltura del cece, del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 28 febbraio 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 2 marzo 2017 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura del cece, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato CHALLENGE registrato al n. 8184 in data 16 marzo 1993, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 29 maggio 2015, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, e sarà comunicato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 13 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Giuseppe RUOCCO

CHALLENGE®

Erbicida selettivo per carota, pisello, cece, pomodoro, mais, patata, girasole, sorgo, tabacco
Sospensione Concentrata

CHALLENGE®

Composizione

g 100 di prodotto contengono:
aclonifen puro 49,6 g (= 600 g/L)
coformulanti q.b. a 100

Indicazioni di pericolo

H351 Sospettato di provocare il cancro.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 Contiene aclonifen. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.
P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:

Bayer S.A.S. - Villefranche (Francia)
Bayer AG - Industriepark Hoechst - Francoforte - Germania
Bayer CropScience LP - Kansas City - USA
Arysta Lifesciences S.A.S. - Nogueres - Francia
Phyteurop S.A. - Montreuil-Bellay - Francia
Imperial Chemical Logistic GmbH - Wolfenbüttel - Germania
Schirm GmbH - Schönebeck (Elbe) - Germania
Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania
Officina di confezionamento: Bayer S.A.S - Marle-sur-Serre (Francia)

Registrazione n. 8184 Ministero della Sanità del 16/03/93

Contenuto netto : 1 - 5 - 10 L

Partita n.:



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

INFESTANTI SENSIBILI :

Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Ravanella selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape (*Sinapis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Centocchio (*Stellaria media*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Crespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Poligono nero (*Polygonum convolvulus*).

INFESTANTI RESISTENTI :

Veronica (*Veronica persica*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Viola del pensiero (*Viola tricolor*), e infestanti graminacee in genere.

MODALITA' D'IMPIEGO

EPOCA D'IMPIEGO

- pre-emergenza per il pisello, cece, pomodoro, carota, mais, girasole e sorgo;
- pre-trapianto per il tabacco e pomodoro;
- dopo l'ultima rincalzatura per la patata;
- post-emergenza precoce del girasole (2-4 foglie vere).

DOSI D'IMPIEGO

carota, patata, pisello, cece, pomodoro, tabacco	2,5 - 3 L/ha	
girasole	2,5 - 3 L/ha	in pre-emergenza della coltura
	1-1,5 L/ha	in post-emergenza precoce (2-4 foglie vere)
mais	1,5 - 2 L/ha	
sorgo	1 - 1,5 L/ha	

VOLUME D'IRRORAZIONE: 300 - 500 L/ha.

COMPATIBILITA'

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE

- Nell'applicazione di post-emergenza precoce del girasole le infestanti dicotiledoni debbono essere in fase di emergenza o, al massimo, allo stadio di dicotiledoni - prima foglia vera.
- Non intervenire su colture in fase di emergenza e su germogli scoperti di patata.
- Nei terreni limosi piogge battenti di forte intensità e ristagni d'acqua possono sensibilizzare le colture in fase di emergenza.
- Su pomodoro seminato, con andamento stagionale molto piovoso e freddo dopo le semine, il prodotto può manifestare interazioni fitotossiche con geoinsetticidi a base di forate, clorpirifos etile, fonofos e furatiocarb, localizzati a contatto con il seme.
- Su carota utilizzare la dose inferiore prevista, qualora le temperature superino i 30 °C.
- In giornate ventose non impiegare il prodotto in prossimità di colture sensibili (pero e cucurbitacee).
- Non impiegare su mais da seme, dolce o da "pop-corn".
- In caso di forzata sostituzione della coltura diserbata è possibile la risemina o il trapianto della coltura stessa, previa lavorazione superficiale a 8 cm.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.



® Marchio registrato Gruppo Bayer

www.cropscience.bayer.it

01.03.17

Etichetta valida dal

13 MAR. 2017

al

10 LUG. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

13 MAR. 2017

LR